

Avv. DOMENICO FRAGAPANE

Corso Vittorio Emanuele II n. 190 – 10138 TORINO

Tel. e Fax 011 3203516 – email: dfragapane@cometacom.it

PEC: domenicofragapane@pec.ordineavvocatitorino.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza della ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione III, n. 217/2024, pubblicata il 1° marzo 2024, nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 83/2024.

Il sottoscritto Avv. Domenico Fragapane (c.f. FRG DNC 68E03 L219R), difensore di Claudio Tazio, nato a Rivoli (TO) il 13 maggio 1970 (c.f.: TZA CLD 70E13 H355L), in esecuzione di detta ordinanza,

AVVISA CHE

I. Con ricorso contro il Comune di Torino, in persona del Sindaco *p.t.* (c.f. 00514490010), e nei confronti di Francesca Definis, nata a Venaria Reale (TO) il 30 dicembre 1996 e residente a Torino in via Arduino n. 25 (codice fiscale DFN FNC 96T70 L727Z) – iscritto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e rubricato al numero R.G. 83/2024 - il predetto Sig. Claudio Tazio ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- la Determinazione dirigenziale n. DD 7171 del 01.12.2023 della Dirigente del Dipartimento Servizi Interni – Divisione del Persona della Città di Torino, *in parte qua*, avente ad oggetto: “*selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 10 posti nell'area degli istruttori – istruttore amministrativo, (S.P. 06/23). Recepimento graduatoria di merito e approvazione graduatoria finale*”, con la quale è stata recepita la graduatoria di merito formata all'esito della indicata selezione, ed è stata approvata la graduatoria finale;

- la graduatoria medesima, pubblicata in data 1° dicembre 2023, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione 427;

- i successivi scorrimenti in graduatoria, nella parte in cui hanno ignorato la posizione del ricorrente;

- ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, anteriore e successivo, compresi i verbali di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi; i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i giudizi finali.

Contestualmente il ricorrente ha richiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli di cui trattasi con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria.

II. In via riassuntiva, si precisa che il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 4, 5 e 6 l. n. 241/1990 s.m.i.) e/o di principio generale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore, istruttoria errata, omessa in parte qua, tuzioristica, superficiale. Violazione del principio inquisitorio e della iniziativa officiosa del responsabile del procedimento e del dovere di tutela di buona fede e affidamento del privato. Violazione dei principi di adeguatezza e completezza della istruttoria procedimentale. Violazione dei doveri di imparzialità, terzietà, buon andamento, soccorso istruttorio, legalità e giustizia procedimentale, due process of law. Violazione del dovere di leale collaborazione. Difetto di motivazione. illegittimità derivata.

Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di partecipazione i titoli rilevanti ai fini della valutazione del punteggio, ed aveva anche offerto di documentare quanto dichiarato, ma gli venne riferito che la documentazione delle pregresse esperienze presso il Comune di Torino sarebbe stata acquisita d'ufficio dalla Commissione.

La ricerca da parte dell'ufficio dei titoli dichiarati non ha però sortito risultati, né il responsabile del procedimento ha ritenuto di chiedere sul punto chiarimenti al Tazio. La Commissione ha quindi ritenuto di poter chiudere l'istruttoria e di far luogo ai conteggi, negando ogni rilievo alle esperienze lavorative e formative del Tazio.

Accedendo agli atti del procedimento, dopo la pubblicazione della graduatoria, è emersa, quanto alla mancata valutazione dei titoli di servizio, la seguente motivazione: *“non trovato alcun periodo di servizio in Torino”* (sebbene il ricorrente, dipendente dal GTT, avesse prestato dal 2020 al 2017 la propria opera, in regime di comando, presso il Dipartimento del Corpo di Polizia Locale – Divisione Amministrazione Personale e Bilancio – Servizio Amministrazione – Ufficio procedure sanzionatorie del Comune di Torino). E' inoltre emersa, quanto alla mancata valutazione dei titoli formativi (trattasi di tre tirocini effettuati presso la Città di Torino: i) *“Corso per ausiliario del traffico presso la scuola Bussi”*; ii) *“Servizio presso gli uffici del comando del Corpo di Polizia Municipale di Torino”*; iii) *“Servizio presso la stazione di polizia municipale 1° centro”*), la seguente motivazione: *“non risulta tirocinio extracurricolare in Torino”*.

Il percorso procedimentale è risultato viziato, sussistendo i presupposti per attivare il soccorso istruttorio, in quanto: a) i titoli di cui il candidato chiedeva la valutazione in sede di procedura selettiva erano stati indicati nella domanda di partecipazione alla selezione; b) a fronte del mancato rinvenimento della documentazione

attestante i titoli dichiarati dal concorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare quest'ultimo a chiarire e/o regolarizzare la produzione documentale; c) il soccorso istruttorio non avrebbe potuto violare la *par condicio* perché i titoli valutabili erano già stati tempestivamente palesati alla Amministrazione sin *ab initio* e pertanto erano pacificamente in possesso di questa.

Inoltre, la domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi è stata presentata attraverso la compilazione di un modello formato da campi predeterminati corrispondenti al *format* telematico messo a disposizione. In detto modello era richiesto al candidato di dichiarare se avesse avuto esperienze di lavoro con profilo amministrativo presso “*altri enti pubblici diversi dal Comune di Torino*”. Il ricorrente – interpretando alla lettera il requisito richiesto (“*enti pubblici*”) – ha barrato la casella del “no”, pur avendo palesato in sede di prova orale di essere dipendente da molti anni del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., il quale è Azienda speciale ai sensi dell'art. 114 D. Lgs 267/2000 e pertanto assimilabile ad un ente pubblico economico. Pertanto, per poter rispondere correttamente alla dichiarazione richiesta da modulo di partecipazione al concorso sarebbe stato necessario poter inserire una risposta aperta ovvero liberamente formulabile.

Ma la risposta negativa era errata in rapporto alla natura di azienda speciale di GTT S.p.A.: tale errore (indotto dalla rigidità del *format* telematico) era comunque facilmente riconoscibile, avendo il Tazio dichiarato di essere dipendente di GTT e di aver prestato servizio, in regime di comando, presso il Comune di Torino. Anche al riguardo è da rilevare una grave mancanza del responsabile del procedimento, che avrebbe potuto e dovuto rilevare l'erroneità della dichiarazione sul punto, ed invitare il ricorrente ad emendarla.

Così procedendo sono stati disconosciuti, con motivazione errata, in danno del ricorrente, sette anni di servizio presso i servizi Amministrativi della Polizia Locale del Comune di Torino, corrispondenti a 8,4 punti, così formati: 1,2 punti per anno (“*Area degli Istruttori*”) x 7 anni = 8,4.

Inoltre sono stati disconosciuti, ancora con motivazione errata, in danno del ricorrente, n. 3 “*tirocini extracurricolari*”, corrispondenti a 0,6 punti, così formati 0,2 punti per tirocinio (3).

Infine, sono stati ignorati i tre anni (2020/2023) di servizio amministrativo (ufficio verbali), che il ricorrente aveva maturato presso GTT al tempo della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, corrispondenti a 3 ulteriori punti, così formati: 1 punto per anno o frazione presso altro ente pubblico x 3 anni = 3.

Considerati i limiti di punteggio posti dal bando nella valutazione dei titoli in parola (massimo 15 punti complessivi: fino a 10 per le esperienze lavorative, fino a 5 per le esperienze formative) il punteggio erroneamente assegnato al ricorrente deve

essere incrementato quanto meno di punti 10,6, così formati: quanto alle esperienze lavorative, 8,4 + 3, ridotti a complessivi 10 punti per il limite posto dal bando, e sopra indicato; 06, per le esperienze formative, e di cui dianzi.

La oppugnata graduatoria è gravemente viziata non solo sul piano formale (stante la dedotta violazione dei doveri istruttori incombenti sul responsabile del procedimento) ma anche su quello sostanziale (essendosi risolta in una macroscopica violazione della giustizia procedimentale e dello stesso bando di concorso, che ha previsto la ricordata attribuzione di dato punteggio ai titoli che sono stati nella fattispecie ignorati).

2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 d.p.r. n. 487/1994. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione, e per difetto grave d'istruttoria. violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali sullo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.p.r. 487/1994 e d.lgs. 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. Carezza di motivazione e istruttoria. Illegittimità derivata.

E' mancata la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale da parte della Commissione esaminatrice.

In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione è risultato incomprensibile l'iter logico seguito nel valutare le prove, e precluso il controllo di adeguatezza, logicità e congruità del giudice.

In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio involga uno o più dei parametri di valutazione ed in quale misura.

In questi casi la votazione numerica non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.

III. Rispetto al contenzioso di cui dianzi sono controinteressati i soggetti inclusi nell'elenco degli idonei, predisposto dalla Città di Torino dalla posizione n. 247 alla posizione n. 426.

IV. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

V. All'esito della Camera di Consiglio del 29 febbraio 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione Terza, con ordinanza n. 217/2024 del 1° marzo 2024, ha ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 49 c.p.a. per autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune di Torino.

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Avv. Domenico Fragapane, *ut supra*,

AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Piemonte – Sez. III, n. 217/2024 del 1° marzo 2024, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e del giudizio da parte dei controinteressati individuati dal Tribunale Amministrativo.

Sono allegati il testo integrale del ricorso e della ordinanza del TAR Piemonte – Sez. III, n. 217/2024 del 1° marzo 2024

Torino, 20 marzo 2024

Avv. DOMENICO FRAGAPANE